



COMUNE DI ISPICA

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEGLI STRANIERI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 09/12/2021

SOMMARIO

ART. 1 - Istituzione

ART. 2 - Fini

ART. 3 - Sede e funzionamento

ART. 4 - Composizione

ART. 5 - Nomina

ART. 6 - Il Presidente della Consulta

ART. 7 - Costituzione e competenze

ART. 8 - Partecipazione alle attività del Comune

ART. 9 - Funzionamento

ART. 10 - Sedute

ART. 11 - Insediamento e scioglimento

ART. 12 - Modifiche al Regolamento

ART. 13 - Norme di rinvio e transitorie

ART. 1
Istituzione

1. E' istituita presso il Comune di Ispica la Consulta comunale dei cittadini stranieri non comunitari e apolidi residenti nel Comune di Ispica, di seguito indicata come "Consulta".
2. La Consulta si propone di raccogliere le istanze provenienti dalle varie comunità collaborando alle iniziative dell'Amministrazione Comunale in materia di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di integrazione degli stranieri nel tessuto economico e sociale del territorio comunale.
3. La Consulta promuove i diritti dell'uomo e della donna, l'integrazione tra culture diverse ed i principi della pace e della democrazia.
4. La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale e viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura.

ART. 2
Fini

1. La Consulta: a) favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture; b) è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione; c) favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri nel rispetto dei doveri e nella tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa; d) assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi; e) si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente; f) presenta proposte al Consiglio comunale ed alla Giunta secondo quanto disciplinato dai regolamenti e dallo Statuto comunale;
2. La Consulta è lo strumento attraverso il quale il Consiglio comunale e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'Amministrazione comunale.

ART. 3
Sede e funzionamento

1. La Consulta si riunisce, di norma, nella sala delle adunanze del Consiglio comunale.
2. La Consulta si avvale, di norma, per il suo funzionamento, del supporto che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno fornire nei modi e nelle forme da essa stabilita e compatibilmente con le proprie esigenze.

ART.4
Composizione

1. La Consulta è composta da un numero variabile di componenti da 5 a 11, espressione delle comunità straniere presenti nel Comune di Ispica.

2. I componenti la Consulta devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere, fatta eccezione per la cittadinanza italiana.
3. Le 5 comunità straniere non comunitarie più numerose devono obbligatoriamente avere un rappresentante.
4. I presidenti della Consulta cessati dalla carica ne restano membri di diritto per il mandato successivo.
5. Ogni comunità nazionale non può avere più di un rappresentante, esclusi i componenti di cui al comma 4.
6. Il Presidente del Consiglio comunale e l'assessore competente per materia, o loro delegati, partecipano, senza diritto di voto, ai lavori della Consulta.

ART.5

Nomina

1. Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio pubblica, sul sito internet dell'ente e con appositi manifesti, un avviso contenente le indicazioni relative alla procedura con cui gli stranieri non comunitari residenti nel territorio comunale possono avanzare la propria candidatura a componente della Consulta.
2. Entro i successivi 60 giorni, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, la Conferenza dei capigruppo e l'Assessore competente per materia, emana l'atto di nomina con cui sono motivatamente individuati il numero ed i nomi dei componenti della consulta.

ART. 6

Il Presidente della Consulta

1. Il Presidente presiede i lavori della Consulta e la rappresenta.
2. Il Presidente definisce l'ordine del giorno e le procedure dei lavori della Consulta. Viene eletto dall'assemblea nella sua prima riunione con il voto dei 2/3 dei componenti.
3. Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente eletto con le stesse modalità. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti tra i cittadini stranieri non comunitari appartenenti a due aree geografiche diverse.
4. Il Presidente può essere sostituito qualora non goda più della fiducia della maggioranza dei membri della Consulta.

ART. 7

Costituzione e competenze

1. La Consulta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. La Consulta approva, con la maggioranza dei presenti, le proposte e le richieste da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio comunale.

ART. 8

Partecipazione alle attività del Comune

1. Il Presidente della Consulta partecipa alle sedute del Consiglio comunale nel quale siano trattate materie di interesse della Consulta o comunque della comunità straniera (o parte di essa) da questa rappresentato.
2. In tal caso il Presidente della Consulta sarà tra i soggetti invitati alle sedute consiliari e potrà intervenire nelle discussioni degli argomenti d'interesse, nei termini e con le modalità indicate dal Presidente del Consiglio, che utilizzerà per analogia disposizioni utili del vigente Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

ART. 9

Funzionamento

1. La Consulta è convocata dal Presidente. Un terzo dei componenti ne può chiedere la convocazione al Presidente.
2. La Consulta può costituire commissioni o gruppi di lavoro, su designazione del Presidente.
3. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati rappresentanti di associazioni od Enti pubblici o privati.
4. L'attività di partecipazione alla Consulta è completamente gratuita e non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

ART. 10

Sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche. L'ordine del giorno degli argomenti in discussione è trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, che ne informa i Consiglieri comunali.
2. Alle riunioni della Consulta possono partecipare con diritto di parola il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali.

Art. 11

Insedimento e scioglimento

1. La Consulta è insediata a seguito della nomina da parte del Presidente del Consiglio comunale e resta in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio comunale.
2. La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede fino alla elezione del Presidente.
3. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria, oppure per gravi motivi.
4. Dopo tre riunioni della Consulta dichiarate deserte, il Presidente del Consiglio comunale invita la Consulta stessa a riunirsi entro un termine prestabilito. Se la Consulta non si riunisce entro detto termine o se anche la seduta così convocata viene dichiarata deserta, il Consiglio comunale procede allo scioglimento della Consulta stessa con le modalità di cui al precedente comma.
5. In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti, la nuova elezione dovrà svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.

6. Non si procede a nuova elezione della Consulta se manca meno di un anno alla conclusione del mandato del Consiglio comunale in carica.

Art. 12
Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche di questo regolamento saranno discusse e approvate dal Consiglio Comunale sentita la Consulta.

ART. 13
Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.

2. In sede di prima applicazione i termini di cui all'articolo 5 decorrono dalla data di approvazione del presente regolamento.